

R.G. n. 4903/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione del lavoro**

Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 30.10.2024;

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella controversia

**Tra**

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Lavanna,  
L. Neri e A. Guariso;

**e**

I.N.P.S., con l'Avv. C. Santanoceto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato nell'aprile 2024 l'istante conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS, formulando le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in relazione ai 4 figli minori a causa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione; e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU a decorrere dalla data delle domande; c) condannare l'INPS a pagare



la somma di € 6.377,90 (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturati al marzo 2024, oltre alla somma di € 1.314,80 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dall'aprile 2024 fino alla data della sentenza; ordinare all'INPS, occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani; ordinare all'INPS, occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla *home page* del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni; condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande.

Rileva anzitutto il Giudicante che all'udienza di discussione le parti chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché le pretese dell'istante erano state riconosciute nel corso del giudizio

Osserva il Tribunale che è indubbio che sia venuto meno l'interesse dell'istante alla naturale definizione del giudizio di merito, in quanto la stessa parte ricorrente ha attestato il riconoscimento del diritto reclamato e quindi ha ammesso il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere. Peraltro lo stesso Inps ha riconosciuto il diritto della ricorrente anche con riferimento al periodo dal giugno 2022 all'ottobre 2023 confermando che le somme erogate sono state legittimamente corrisposte.

Con riferimento al regolamento delle spese processuali appare opportuno disporre una compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della circostanza che l'Ente previdenziale si è attivato prontamente per risolvere la vicenda a seguito della instaurazione del giudizio.

### **P. Q. M.**

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti dell'Inps, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'Inps al pagamento di 2/3 delle spese processuali dell'istante che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 3.800,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%. con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari



Milano, 30.10.2024

Il Giudice  
( Luigi Pazienza)

